

**LINEE GUIDA
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PRESSO GLI UFFICI ESTERI
DELL’AICS**

INDICE

1. Introduzione ed ambito di applicazione
2. Tipi di procedure per la scelta del contraente e relative soglie - Distinzione tra contratti/procedure relativi al funzionamento delle sedi e contratti/procedure relativi agli interventi di cooperazione
3. Albo dei fornitori
4. Predisposizione Determina a contrarre
5. Responsabile Unico del Procedimento
6. Adempimenti previsti dall'ANAC
7. Pubblicazione della gara
8. Fasi della procedura, documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica
9. Criteri di aggiudicazione ed aggiudicazione di una gara
10. Stipula ed esecuzione del contratto
11. Analisi comparativa con le PRAG

Allegato 1

Tabella riepilogativa delle soglie e procedure di scelta del contraente per contratti inerenti il funzionamento delle sedi (in applicazione della Direttiva 2014/24/UE)

Allegato 2

Tabella riepilogativa delle soglie e procedure di scelta del contraente per contratti derivanti da iniziative o interventi di cooperazione nel caso in cui la stazione appaltante coincida con la sede estera (in applicazione del Procurement and grants for European Union external actions – a Practical Guide “PRAG”)

Redazione	Data ultima revisione	Approvazione
Dott.sa Vittoria Mazzetti	Luglio 2020	Dott.sa Valeria Clara Rizzo

1. INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida si propongono di definire procedure e contenuti uniformi per i contratti e gli atti ad essi propedeutici, relativi all'appalto di lavori, servizi e forniture, stipulati dalle Sedi Estere dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito Agenzia o AICS).

In questo contesto si specificano dunque le fasi delle procedure, le attività operative, gestionali e di controllo, le responsabilità, i ruoli ed i soggetti coinvolti.

L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità e trasparenza così come previsto in tema di appalti pubblici dalla normativa comunitaria (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici) e nazionale (articolo 30, comma 1, D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche Codice dei contratti pubblici o semplicemente Codice).

Esulano dall'ambito di applicazione tutti i casi in cui non è applicabile la Direttiva appalti 2014/24/UE, fra i quali:

- a) gli appalti pubblici e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali, quali (ad es.) un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, oppure in base a norme sugli appalti pubblici previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione (art. 9 della Direttiva 2014/24/UE);
- b) l'acquisto o locazione di terreni, fabbricati o altri beni immobili o relativi a diritti su tali beni (art. 10 della Direttiva 2014/24/UE),
- c) i servizi di media audiovisivi o radiofonici aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici,
- d) i servizi di arbitrato e di conciliazione (art. 10 della Direttiva 2014/24/UE),
- e) i servizi e consulenza legale ed altri servizi legali connessi con contenziosi giurisdizionali o arbitrari attuali o potenziali (art. 10 della Direttiva 2014/24/UE),
- f) i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché i prestiti (art. 10 della Direttiva 2014/24/UE),
- g) i contratti di lavoro (art. 10 della Direttiva 2014/24/UE),
- h) i servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro (art. 10 della Direttiva 2014/24/UE),
- i) i servizi di trasporto pubblico, (art. 10 della Direttiva 2014/24/UE);
- j) i servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative (art. 11 della Direttiva 2014/24/UE);
- k) gli appalti tra enti nell'ambito del settore pubblico qualora ricorrano i presupposti dell'art. 12 della Direttiva appalti 2014/24/UE.

In data 20/12/2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Italiana il Decreto del MAECI n. 192 del 02/11/2017, *Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero ai sensi dell'art. 1 comma 7 del Codice* (di seguito nominato Regolamento MAECI).

Tale regolamento si pone lo scopo di disciplinare le procedure relative ai contratti pubblici ove la stazione appaltante sia una Sede estera, affinché siano superati eventuali conflitti fra normativa italiana e quella vigente in altri paesi sovente extraeuropei.

Pertanto, le linee guida in questione offrono delle delucidazioni operative volte unicamente a chiarire e meglio specificare alcuni aspetti del Regolamento MAECI cui l'Agenzia deve comunque attenersi nel caso in cui la stazione appaltante sia una delle Sedi estere AICS.

2. TIPI DI PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE E RELATIVE SOGLIE - DISTINZIONE TRA CONTRATTI/PROCEDURE RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI E CONTRATTI/PROCEDURE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE

L'art. 21 del Regolamento MAECI opera una suddivisione fra **contratti inerenti il funzionamento delle sedi e contratti derivanti da iniziative o interventi di cooperazione**. In entrambi i casi resta fermo il presupposto che la sede estera rivesta lo status di stazione appaltante.

Anche l'Agenzia dunque distingue le procedure negoziali in tal senso, orientandosi:

1. verso l'applicazione del Regolamento MAECI (basato sui principi delle direttive europee, in particolare della 2014/24/UE e del Codice) per l'attivazione di contratti/procedure necessari al funzionamento, l'operatività e la manutenzione delle sedi estere.
2. verso l'applicazione di linee guida fornite dalla Commissione Europea, così come stabilito nel medesimo art. 21 del Regolamento MAECI, ovvero delle "PRAG" (Procurement And Grants for European Union external

actions – A Practical Guide), per l'attivazione di contratti/procedure subordinati ad interventi e progetti di cooperazione, nel caso in cui la sede estera si identifichi con la stazione appaltante (*contracting authority*); in tal caso resta ferma comunque l'applicazione dei principi fondamentali delle direttive europee e degli articoli 4, 5, 6 e 8 nonché dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 del Regolamento MAECI.

Nel caso di **contratti/procedure necessari al funzionamento, l'operatività e la manutenzione delle sedi estere**, in ottemperanza all'art 1, comma 7, del Codice le sedi estere, considerate a tutti gli effetti "stazioni appaltanti", applicheranno le disposizioni specificate nel Regolamento MAECI.

In riferimento all'art. 7 del Regolamento MAECI, inerente la scelta del contraente, si chiarisce quanto segue.

- Si ricorre a **procedure di gara ordinarie**, in particolare a quella **aperta** secondo le modalità previste dall'art. 27 della Direttiva 2014/24/UE, o, in via residuale, **ristretta** secondo le modalità previste dall'art. 28 della Direttiva 2014/24/UE, **competitiva con negoziazione** secondo le modalità previste dall'art. 29 della Direttiva 2014/24/UE, **dialogo competitivo** secondo le modalità previste dall'art. 30 della Direttiva 2014/24/UE, **negoziata senza pubblicazione preventiva se ricorrono i presupposti** previsti dall'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE:
 - per contratti di valore pari o superiore ad € 214.000, nel caso di servizi, forniture,
 - per contratti di valore pari o superiore a € 1.000.000 nel caso di lavori,
 - per contratti di valore pari o superiore a € 750.000 nel caso di appalti di servizi speciali elencati all'allegato XIV della Direttiva appalti 2014/24/UE.
- Si ricorre alle **procedure negoziate a inviti** (con un minimo di cinque inviti o tre nei casi di estrema urgenza dovuta ad eventi imprevedibili) o quella mediante pubblicazione di **avviso per manifestazione d'interesse**, per contratti di valore pari o superiore a € 40.000 e inferiore a:
 - € 214.000, nel caso di servizi, forniture,
 - € 1.000.000 nel caso di lavori
 - € 750.000 nel caso di appalti di servizi speciali elencati all'allegato XIV della Direttiva appalti 2014/24/UE.È sempre fatta salva, anche in questi casi, la possibilità di avvalersi di procedure ordinarie aperte.
- Si ricorre all'**affidamento diretto**, salva la possibilità di avvalersi delle procedure ordinarie aperte o delle procedure negoziate, per contratti di valore inferiore a € 40.000.

Tutti gli importi sopra elencati si intendono al netto delle imposte locali.

Nel caso di **contratti/procedure subordinati ad interventi e progetti di cooperazione**, le sedi estere, qualora rivestano lo status di stazione appaltante, dovranno attenersi a quanto indicato nelle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) che prevedono delle soglie di rilevanza diverse da quelle comunitarie, ovvero:

1. Per appalti di servizi:

- superiori ad € 300.000 è prevista la procedura internazionale aperta o internazionale ristretta*,
- superiori ad € 20.000 ed inferiori ad € 300.000 è prevista la procedura semplificata (che equivale alla negoziata, es. ad inviti);
- inferiori ad € 1.000.000 è possibile aderire anche a Contratti Quadro SIEA (Framework contract "Services for the Implementation of External Aid 2018" - FWC SIEA 2018), senza necessità di avviare procedure di gara.

2. Per appalti di forniture:

- superiori ad € 300.000 è prevista la procedura internazionale aperta o ristretta,
- superiori ad € 100.000 ed inferiori ad € 300.000 è prevista la procedura locale aperta (alla quale possono partecipare solo gli operatori attivi in sede estera),
- superiori ad € 20.000 ed inferiori ad € 100.000 è prevista la procedura semplificata;

3. Per appalti di lavori:

- superiori ad € 5.000.000 è prevista la procedura internazionale aperta o internazionale ristretta,
- superiori ad € 300.000 ed inferiori ad € 5.000.000 è prevista la procedura locale aperta,
- superiori ad € 20.000 ed inferiori ad € 300.000 è prevista la procedura semplificata;

4. Per appalti di servizi, forniture e lavori inferiori € 20.000 è previsto anche l'affidamento diretto.

Tutti gli importi sopra elencati si intendono al netto delle imposte locali.

*Procedura ristretta = procedura di selezione in base alla quale tutti gli operatori economici possono presentare domanda di partecipazione, ma solo i candidati rispondenti ai criteri di selezione, precedentemente descritti nel bando di gara, saranno invitati dalla stazione appaltante a presentare un'offerta.

Tutte le disposizioni ed i format di gara aggiornati, contenute nelle PRAG sono consultabili, in lingua inglese, sul sito della Commissione Europea:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_key_words=Prag%2C+europa

È possibile, per settori merceologici particolari quali le acquisizioni di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile ricorrere ad altre fattispecie di approvvigionamento a seconda dell'ubicazione della sede, degli operatori ivi presenti e della normativa locale vigente.

Gli importi contrattuali non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurre la procedura di scelta del contraente alla disciplina di quelle sotto soglia.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Il subappalto è ammesso nel limite del 30% del valore complessivo delle prestazioni, limite cui è opportuno attenersi anche in caso di applicazione delle PRAG, nonostante queste ultime lo ammettano nella misura del 50%. Per evitare conflitti, sia in fase di scelta del contraente sia in fase di esecuzione del contratto, occorre sempre specificare negli atti di gara e nel contratto la percentuale di subappalto ammessa.

Nelle procedure ordinarie aperte tale disposizione resta ferma mentre nell'affidamento diretto e nelle procedure negoziate, di cui all'art. 7 comma 2, lett. a), b) e c) del Regolamento MAECI, in casi particolari, per questioni di opportunità, la sede ha la facoltà di non consentire il subappalto, motivandone le ragioni negli inviti.

La sede ha la facoltà di richiedere ulteriori prestazioni (o una riduzione delle stesse), alle stesse condizioni del contratto originario, purché:

- l'importo complessivo che ne scaturisce non ecceda le soglie comunitarie sopra indicate, in base alle quali è stata decisa la procedura di scelta del contraente;
- in misura non superiore al 20% del valore iniziale del contratto (limite massimo di tolleranza previsto dal Codice dei contratti pubblici);
- tali prestazioni abbiano la stessa natura di quelle originarie;
- tale opzione sia già prevista negli atti iniziali della procedura e computata nell'importo complessivo del contratto.

È prevista la facoltà per l'Agenzia di usufruire di eventuale "proroga tecnica", nelle more della conclusione di una gara per l'individuazione di nuovo aggiudicatario. In tal caso, anche tale opzione dovrà essere stabilita già negli atti iniziali (determina a contrarre e bando) della procedura di gara o di affidamento diretto e dovrà essere computata nell'importo complessivo del contratto.

È possibile procedere all'approvazione e realizzazione di modifiche e varianti non previste originariamente, senza dover bandire una nuova procedura, solo nei casi espressamente contemplati dall'art. dall'art. 72 della Direttiva 2014/24/UE, ovvero in sintesi:

1. A) per lavori, servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:
 - i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e
 - ii) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 % del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica e tali modifiche successive non devono tendere ad aggirare la norma.
 - B) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere (*circostanze imprevedibili*);
 - ii) la modifica non altera la natura generale del contratto;
 - iii) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 % del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica e tali modifiche successive non devono tendere ad aggirare la norma.
 - C) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (*modifiche soggettive*) a causa di una delle seguenti circostanze:
 - i) una clausola o opzione di revisione inequivocabile prevista già nei documenti di gara iniziali;
 - ii) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere la norma;
 - D) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali.
- Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano effettuato modifiche sostanziali di cui alle lettere A e B, devono pubblicare un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- i) le soglie comunitarie; e
- ii) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Una modifica contrattuale si configura sostanziale quando muta *sostanzialmente* la natura del contratto rispetto a quello inizialmente concluso, quando una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

A) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

B) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

C) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

D) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto nel caso in cui ciò non fosse previsto da clausole o opzioni già stabilite in fase di gara oppure in casi diversi dalle successioni a seguito di ristrutturazioni societarie.

3. ALBO DEI FORNITORI

Negli affidamenti diretti e nelle procedure ad invito, i fornitori saranno selezionati da un apposito "Albo dei Fornitori" che deve essere predisposto, conservato ed aggiornato da ogni sede estera.

Il processo di inserimento dei fornitori nell'Albo, a seconda delle diverse categorie merceologiche, dovrà avvenire previa verifica del possesso di requisiti tecnici, amministrativi e finanziari (solidità economica e giuridica dell'operatore) per costituire un rapporto stabile e continuativo con il fornitore.

Non sono ammessi conflitti d'interesse fra il personale addetto (avente a qualsiasi titolo rapporti di lavoro con la sede) ed i titolari delle imprese iscritte nell'Albo. Dovrà essere garantita altresì l'imparzialità e la rotazione degli inviti e degli affidamenti ai fornitori iscritti all'Albo.

La sede dovrà selezionare i fornitori da includere nell'Albo in base ai precedenti intercorsi o alle precedenti presentazioni di offerte in sede di procedure di gara bandite dall'ente.

La metodologia di qualificazione dei fornitori è basata sulla verifica dei seguenti parametri:

- Fornitore storico
- Tempestività nell'esecuzione
- Qualità prodotto/servizio/lavori
- Organizzazione e professionalità del personale addetto
- Condizioni economiche
- Assistenza successiva

L'inserimento nell'Albo dev'essere autorizzato con determina del direttore di sede.

I fornitori saranno monitorati e valutati con cadenza annuale, in base ad un'analisi del numero e della gravità delle non conformità rilevate nell'anno di riferimento.

La cancellazione del fornitore dall'Albo può avvenire a seguito di un numero elevato di non conformità modiche o di un numero non elevato di non conformità gravi.

La cancellazione di un Fornitore dall'Albo deve avvenire con determina del direttore di sede.

4. PREDISPOSIZIONE DETERMINA A CONTRARRE

Per l'avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, deve essere preventivamente assicurata, possibilmente attraverso un atto formale di programmazione sottoscritto dal direttore di sede, la disponibilità di budget cui dovrà essere imputata la spesa. In tale atto è opportuno che vengano altresì indicati il nominativo del RUP, il valore massimo del contratto, la durata ed altri elementi del contratto ritenuti essenziali.

La determina a contrarre costituisce il documento con il quale la stazione appaltante, ovvero la sede estera, formalizza la procedura di scelta del contraente su proposta del RUP e dev'essere sempre predisposta.

Deve essere firmata dal direttore di sede o, in sua vece, da un suo delegato; dev'essere numerata in ordine progressivo in apposito "registro delle determine" che ciascuna sede deve predisporre, timbrare in ogni pagina e conservare.

Nella fase che precede la determina a contrarre, occorrerà valutare: le specifiche tecniche, il calcolo dell'importo a base d'asta ed eventuali altri elementi necessari.

Gli elementi costitutivi della determina a contrarre sono:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) il valore economico al netto degli oneri fiscali, calcolato o presunto (base di gara o importo contrattuale nel caso di affidamento diretto), con l'indicazione degli elementi che hanno contribuito a quantificare l'importo (es. costo dei rischi interferenziali);
- c) la durata del contratto;
- d) la motivazione ovvero il fine di pubblico interesse che si intende perseguire per mezzo del contratto;
- e) la procedura di scelta del contraente da adottare e le motivazioni di tale scelta (es. il ricorso ad una procedura negoziata ad inviti piuttosto che ad una gara aperta);
- f) il criterio di scelta del contraente (minor prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa);
- g) in caso di affidamento diretto, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali;
- h) la nomina del Responsabile del Procedimento (di seguito RUP).

Per i contratti per i quali è previsto l'affidamento diretto, nella determina a contrarre, è già possibile indicare il nome dell'affidatario, motivandone adeguatamente la scelta (determina a contrarre semplificata).

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore di sede, nell'atto di avvio della procedura, nomina il RUP.

Le funzioni di RUP, già specificate nell'art. 4 del Regolamento MAECI, possono essere assegnate a:

- un dipendente di ruolo dell'AICS in servizio o in missione presso la sede estera,
- un dipendente di ruolo di altra amministrazione pubblica italiana presente su territorio estero (es. dipendenti in servizio presso ambasciate, previo consenso dell'ambasciatore),
- un esperto ex art. 32, comma 4 della L. 125/2014,
- in via residuale ed in caso di indisponibilità del personale sopra elencato, altro soggetto titolare di contratto di diritto privato a tempo determinato (Esperto in breve o lunga missione) o di contratto disciplinato dal diritto locale, in servizio presso la sede estera.

Il RUP deve possedere adeguate competenze e formazione in materia di contratti pubblici e, nel caso di appalti specifici, anche competenze tecniche circa l'oggetto dell'appalto.

Non è opportuno che coincida con il direttore di sede, poiché quest'ultimo, oltre ad avere poteri di spesa, si identifica con il soggetto deputato a nominare il RUP stesso.

Nella fase di esecuzione del contratto, per appalti di servizi o forniture, il RUP potrà avvalersi, per contratti complessi o superiori ad € 500.000, della collaborazione di un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), nominato nella determina a contrarre.

Per appalti di lavori è sempre obbligatoria la nomina di un direttore dei lavori (DL), che può essere anche un professionista esterno qualora nella sede non vi fossero professionalità idonee; in tal caso sarà nominato con un incarico a parte. Nel caso di lavori poco complessi o d'importo inferiore ad € 1.500.000 le figure di RUP e DL possono coincidere.

6. ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ANAC

Successivamente alla firma della determina a contrarre e prima di predisporre e pubblicare la documentazione di gara, il RUP deve sempre acquisire il CIG (Codice Identificativo Gara); tale codice va richiesto, indipendentemente dall'importo e dall'esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica.

Per procedure che prevedano un valore contrattuale inferiore ad € 40.000 è possibile acquisire un rilascio in forma semplificata: lo SMART CIG.

Il RUP, una volta accreditatosi sul portale dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), effettua la registrazione della procedura in oggetto attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG, link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SistemaSIMOG>), il quale attribuisce alla procedura di acquisto/affidamento il numero identificativo univoco denominato "Numero gara".

Se la gara prevede più lotti, a ciascun lotto della gara, è attribuito un singolo CIG.

La procedura per ottenere il CIG prevede due fasi:

- la fase di "definizione" in cui è necessario compilare anche la maschera relativa alla "Gestione dei requisiti".
- la fase di "perfezionamento" che richiede l'inserimento della data di pubblicazione e della data di scadenza presentazione offerte.

Le modalità di pubblicazione/perfezionamento prevedono la conferma integrale dei dati, ma per le procedure di scelta del contraente di tipo “negoziata previo esperimento di avviso d’interesse” e “ristretta” viene introdotto l’inserimento di ulteriori date:

- la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse;
- la data della lettera di invito;
- la data di scadenza della presentazione delle offerte;

e, in tal caso, la procedura di perfezionamento viene suddivisa in due fasi temporali.

Il CIG deve essere sempre indicato anche negli strumenti di pagamento in quanto *traccia* le movimentazioni finanziarie a seguito della conclusione di un contratto.

A fronte del rilascio del CIG è previsto il pagamento di un contributo da parte della Stazione Appaltante, fatta eccezione per procedure che prevedano un valore contrattuale inferiore ad € 40.000 (Smart CIG). Tale pagamento è effettuato dalla sede centrale AICS e, successivamente, trattenuto in fase di assegnazione dei fondi per il funzionamento della sede o dell’AID di competenza.

Nel caso di procedure di gara dal valore contrattuale superiore ad € 40.000, una volta aggiudicato il contratto, è necessario compilare su SIMOG la “scheda di aggiudicazione” per chiudere il procedimento telematico legato al CIG.

Sono escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG le seguenti fattispecie:

- i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- i servizi di arbitrato e conciliazione;
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti;
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
- gli appalti aggiudicati in base ad un diritto esclusivo di cui gli enti aggiudicatori beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate;
- gli appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente;
- l’amministrazione diretta;
- gli affidamenti diretti a società in house;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d’appalto);
- l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi;
- le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative;
- i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale;
- i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto.

7. PUBBLICAZIONE DELLA GARA

Nel caso di **procedure contrattuali attivate per funzionamento della sede estera**, i bandi dovranno essere sempre pubblicati sul profilo del committente, ovvero sul sito della sede estera e sul sito istituzionale dell’AICS.

È oggetto di pubblicazione anche tutta la documentazione relativa alla gara: determina a contrarre, disciplinare di gara, capitolato tecnico, provvedimenti di ammissione, esclusione, nomina della commissione giudicatrice ed aggiudicazione, nonché il contratto firmato.

Inoltre, per contratti di valore pari o superiore ad:

- € 214.000, nel caso di servizi, forniture nei settori ordinari,
- € 1.000.000 nel caso di lavori,
- € 750.000 nel caso di appalti di servizi speciali elencati all’allegato XIV della Direttiva appalti 2014/24/UE,

occorre procedere anche alla pubblicazione del bando su gazzetta/giornale ufficiale locale (o, se non fosse disponibile, occorrerà adottare una misura equivalente, es. quotidiani ad ampia diffusione), il che può prevedere costi variabili che devono essere stimati all'interno del costo complessivo della gara. Nel caso si voglia ampliare la partecipazione anche a fornitori italiani operanti all'estero, è opportuno procedere anche alla pubblicazione del bando su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), la quale avviene telematicamente, dal sito: <https://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it/1012/publicGuida2.jsf#01> e prevede un costo che varia a seconda della lunghezza del testo dell'inserzione. Tale contributo dev'essere stimato ed incluso nel calcolo della base di gara (cd. Spese di pubblicazione) e dev'essere rimborsato dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Per contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ovvero ad:

- € 214.000, nel caso di servizi, forniture nei settori ordinari,
- € 5.350.000 nel caso di lavori,
- € 750.000 nel caso di appalti di servizi speciali elencati all'allegato XIV della Direttiva appalti 2014/24/UE,

è obbligatorio procedere anche alla pubblicazione del bando anche su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.), la quale è gratuita ed avviene telematicamente, dal sito:

<http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=it>

Nel caso di procedure contrattuali attivate nell'ambito di iniziative di cooperazione in cui la sede estera dell'AICS risulti stazione appaltante le modalità di pubblicazione saranno quelle previste dalle PRAG.

Le PRAG delineano quanto segue.

Nelle procedure internazionali aperte, la pubblicità avviene nelle seguenti modalità: per ottenere una partecipazione quanto più ampia possibile, dovranno esser pubblicati sia un avviso di preinformazione sia il bando di gara.

L'avviso di preinformazione, in cui vengono precisate le caratteristiche specifiche della procedura di gara, deve indicare brevemente l'oggetto e il contenuto degli appalti in questione, deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima della pubblicazione del bando di gara. La pubblicazione di un avviso di preinformazione non impegna l'amministrazione aggiudicatrice a finanziare gli appalti proposti; i potenziali contraenti non devono quindi presentare le offerte in questa fase.

Gli avvisi di preinformazione sono pubblicati su sito della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web di EuropeAid, <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome> e su ogni altro adeguato mezzo di comunicazione, anche a livello locale.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di preinformazione, occorre procedere a quella del bando di gara. Anche i bandi sono pubblicati su sito della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web di EuropeAid, <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome> e su ogni altro adeguato mezzo di comunicazione, anche a livello locale.

Nelle procedure locali aperte, non è obbligatoria la pubblicazione su G.U.U.E di un avviso di preinformazione.

Il bando di gara non è pubblicato su G.U.U.E. ma soltanto a livello locale, sulla gazzetta ufficiale del paese beneficiario (o in via residuale su altro mezzo di comunicazione equivalente) e sul sito web di EuropeAid.

Per procedure semplificate, non sono specificate particolari disposizioni circa la pubblicazione dei bandi, si rammenta comunque di pubblicare tutto il materiale di gara sul profilo (sito web) del committente, gli stessi adempimenti sono indicati anche in caso di affidamenti diretti.

Ad ogni modo si rammenta che tali disposizioni non si applicano nel caso in cui **la stazione appaltante sia un governo estero destinatario di doni o crediti di aiuto**, nell'ambito di iniziative o progetti di cooperazione; in tal caso, per le modalità di pubblicazione, occorrerà far riferimento agli accordi internazionali sottoscritti.

8. FASI DELLA PROCEDURA, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Fasi della procedura:

- 1) Il personale della Sede estera predispone la determina a contrarre che sarà firmata dal direttore di sede e nella quale è indicato il RUP.
- 2) Il RUP acquisisce il CIG.
- 3) Il RUP procede alla definizione del disciplinare di gara, che deve contenere:
 - a. l'oggetto e la durata della prestazione;
 - b. le eventuali garanzie richieste all'esecutore (cauzione provvisoria e definitiva);
 - c. i requisiti di ordine tecnico ed economico eventualmente necessarie;
 - d. i criteri di affidamento (offerta economicamente più vantaggiosa o minor prezzo);

- e. l'importo contrattuale o posto a base d'asta, stimato secondo i criteri di cui all'art. 8 del Regolamento MAECI;
 - f. le modalità e i termini di presentazione dell'offerta, predisponendo possibilmente tre format: uno per l'istanza/dichiarazione di partecipazione alla gara, uno per l'offerta tecnica e uno per l'offerta economica;
 - h. i termini e le modalità di esecuzione del contratto;
 - i. le modalità di pagamento;
 - l. la data e sede di apertura dei plichi.
- Le specifiche tecniche e i criteri di valutazione dell'offerta tecnica (questi ultimi, solo in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) devono essere indicati nel Capitolato tecnico che costituisce allegato nonché parte integrante del Disciplinare di gara.
- 4) Le offerte dovranno essere presentate entro un minimo di 35 giorni, con termine ridotto a 20 giorni in caso di procedura negoziata, dalla data della pubblicazione del bando sul sito e sono composte di un plico contenente:
 - a. una busta contenente la documentazione amministrativa, comprovante i requisiti professionali eventualmente richiesti per la partecipazione alla gara e corredata da dichiarazione del concorrente di assoggettarsi alle condizioni previste dal disciplinare e di uniformarsi alle vigenti disposizioni,
 - b. una busta contenente l'offerta tecnica (in caso si applichi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa),
 - c. una busta contenente l'offerta economica, rappresentativa della proposta di corrispettivo a fronte dell'appalto.
 - 5) Il RUP, trascorsi almeno n. 35 giorni dalla pubblicazione della gara, con termine ridotto a 20 giorni in caso di procedura negoziata, nella data e sede prestabilita nel disciplinare, procede in seduta pubblica all'apertura del plico, verificando la presenza delle buste inserite all'interno di esso, dopodiché apre la prima busta contenente la documentazione amministrativa.
 - 6) Il RUP, nella fase di ammissione, constata la presenza della documentazione amministrativa che dovrà sempre essere comprovata in una successiva fase di verifica; richiede eventuali integrazioni e, se queste non dovessero pervenire entro il termine fissato, può escludere un partecipante; in tal caso, il provvedimento di esclusione dev'essere firmato dal direttore di sede.

Nelle fasi di ammissione e verifica il RUP può scegliere di essere coadiuvato da un seggio di gara.
Nel caso si applichino le PRAG, queste prevedono che la fase di ammissione e valutazione della documentazione amministrativa venga sempre svolta da un organo collegiale che coincide con la commissione valutatrice (*the evaluation committee*).
 - 7) Il RUP redige un provvedimento, firmato dal direttore di sede, di ammissione di tutti quegli operatori che abbiano presentato la documentazione richiesta e, nel provvedimento, stabilisce data e sede dell'apertura della seconda busta (contenente l'offerta tecnica nel caso si applichi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o l'offerta economica nel caso si applichi il criterio dell'offerta del minor prezzo); il provvedimento dev'essere pubblicato su sito istituzionale e comunicato ai partecipanti formalmente (per pec o raccomandata con ricevuta di ritorno).
 - 8) In caso si applichi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si dà avvio alla fase di valutazione tecnica delle offerte, dunque il direttore di sede, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, firma il provvedimento di nomina della commissione valutatrice, che dev'essere composta da personale, in numero di 3 o 5 membri, presidente incluso, che abbiano competenza nel settore (i membri possono essere anche esterni all'amministrazione) e che non abbiano conflitti o incompatibilità riguardo la selezione; il presidente di commissione procederà, in seduta pubblica, nella data e sede stabilita nello stesso provvedimento di nomina, ad aprire la seconda busta contenente l'offerta tecnica di ciascun partecipante; la commissione attribuirà un punteggio all'offerta stessa, in seduta riservata, dopo averne valutato i contenuti; il RUP redige un provvedimento, firmato dal direttore di sede, di ammissione di tutti gli operatori che abbiano conseguito un punteggio tecnico sufficiente ad accedere alla fase successiva della gara e stabilisce data e sede dell'apertura della terza busta contenente l'offerta economica; il provvedimento dev'essere pubblicato su sito istituzionale e comunicato ai partecipanti formalmente (per pec o raccomandata con ricevuta di ritorno).

Nel caso si applichino le PRAG, la fase di valutazione delle offerte tecniche coincide con quella sopra descritta; la commissione valutatrice è unica e, dopo aver concluso la fase di ammissione e valutazione della documentazione amministrativa, procede alla valutazione tecnica.
 - 9) Nel caso si applichi il criterio del minor prezzo, il RUP, in seduta pubblica, procede all'apertura e lettura dell'offerta economica, ordinando in graduatoria gli importi: dal minore (concorrente aggiudicatario) al maggiore (ultimo in graduatoria); nel caso si applichi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il presidente della commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica, successivamente, in seduta riservata, la commissione procede all'attribuzione del punteggio all'offerta economica ed alla somma dei due punteggi (tecnico ed economico) al fine di stilare una graduatoria provvisoria ed una proposta di aggiudicazione.

Nel caso si applichino le PRAG, queste prevedono che la fase di valutazione dell'offerta economica venga sempre svolta da un organo collegiale che coincide con la commissione valutatrice (*the evaluation committee*), sia che si aggiudichi al minor prezzo sia che si aggiudichi all'offerta economicamente più vantaggiosa.

- 10) In presenza di offerta anormalmente bassa, il RUP provvede a comunicare l'anomalia al concorrente ed a richiedere i relativi giustificativi che, una volta pervenuti, devono essere valutati in seduta riservata dal RUP, eventualmente con l'ausilio della commissione (nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
- 11) Il RUP, riscontrata la congruità dell'offerta, fissa e comunica ai concorrenti una data in cui comunicherà in seduta pubblica, la graduatoria.
- 12) Per ogni seduta le operazioni effettuate sono trascritte in apposito verbale. Il RUP e la Commissione (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) devono siglare i plichi e la documentazione di gara, per ogni singolo foglio.
- 13) Il direttore di sede firma la determina di aggiudicazione definitiva proposta dal RUP, che dovrà essere comunicata oltre che all'aggiudicatario anche a tutti gli altri concorrenti.

I punti da 3) a 13) si applicano solo relativamente a procedure di gara aperte o negoziate (ove il valore contrattuale sia pari o superiore ad € 40.000) e non in caso di affidamenti diretti, per i quali, una volta verificata la congruità del prezzo offerto dall'operatore, si procede direttamente all'aggiudicazione ed alla predisposizione del contratto con un'unica determina a contrarre che contiene anche le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali

In caso di applicazione delle PRAG i termini minimi (per la presentazione delle offerte) di cui sopra sono differenti e variano a seconda della tipologia contrattuale (lavori, servizi o forniture) e della procedura di scelta del contraente da applicare (procedura di gara internazionale aperta o ristretta, procedura di gara aperta locale, procedura semplificata). Pertanto si rimanda la consultazione al link della Commissione europea: https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DI UNA GARA

Nel caso di procedure negoziate necessarie al funzionamento delle sedi estere, il criterio applicato in via principale è quello del minor prezzo, come previsto dall'art. 11 del Regolamento MAECI. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del ciclo di vita dovranno essere utilizzati in via residuale e motivati in fase di determina a contrarre.

Il criterio del minor prezzo non è sempre applicabile nel caso di procedure ordinarie aperte per le quali è opportuno ricorrere all'offerta economicamente più vantaggiosa e di procedure subordinate ad interventi e progetti di cooperazione, ove la scelta del criterio è demandata alla stazione appaltante in base all'oggetto del contratto ed alle singole circostanze.

L'aggiudicazione si concretizza con una determina di aggiudicazione firmata dal direttore di sede, all'interno della quale dev'esser specificato il nome dell'aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione al netto degli oneri fiscali.

10. STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP effettua la comprova dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta, all'interno della documentazione amministrativa e richiede all'aggiudicatario la cauzione definitiva (come dettagliato di seguito).

Successivamente all'esito positivo di tale comprova ed alla presentazione della cauzione, il direttore di sede ed il rappresentante legale del contraente, trascorsi almeno 35 giorni dalla determina di aggiudicazione (questo termine di *stand still* non si applica in caso di procedura negoziata né di affidamento diretto), firmano il contratto.

Qualora non sia possibile la firma digitale per entrambe le parti, il direttore di sede sottoscrive il contratto in duplice copia cartacea, di cui una resterà al repertorio della Sede ed una al contraente; il contratto dovrà riportare un numero di repertorio interno.

Ciascuna Sede deve predisporre, timbrare in ogni pagina e conservare un proprio registro del Repertorio.

Come previsto dall'art. 15 del Regolamento MAECI, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. Se quest'ultimo è inferiore ad € 40.000, restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto art. 15 e la richiesta di costituire cauzione rimane facoltativa.

Per quanto concerne gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante è tenuta a richiedere, prima della stipula, gli estremi identificativi del conto corrente bancario "dedicato" nonché le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso, l'indicazione di tali dati dev'essere inserita all'interno del contratto stesso.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 18 e 24 del Regolamento MAECI, dunque ogni tipologia di pagamento deve avvenire in modalità tracciabile; sono previste deroghe solo nel caso di estrema urgenza o impossibilità dovuta a particolari circostanze, incompatibilità con l'ordinamento o altre situazioni locali.

Sarà possibile procedere alla liquidazione dei corrispettivi solo previa verifica da parte del RUP della regolarità delle prestazioni eseguite da parte dell'operatore, fatta eccezione per le anticipazioni di cui all'art. 16 del Regolamento MAECI, che possono essere erogate successivamente alla stipula, in misura non superiore al 20% dell'importo contrattuale.

I contratti di lavori da eseguirsi all'estero devono rispettare i criteri normativi locali in materia urbanistica, antisismica e di sicurezza, di tutela dei beni culturali, artistici ed archeologici.

Il Regolamento obbliga inoltre al rispetto delle norme nazionali ed europee (sempre compatibilmente con l'ordinamento locale) qualora prevedano standard superiori a quelli locali, in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza.

Avverso i provvedimenti emessi dalla Sede estera in fase di scelta del contraente, il concorrente è ammesso a proporre ricorso al TAR del Lazio, secondo quanto previsto dal Codice del processo amministrativo. Qualora insorgessero azioni proposte all'autorità giudiziaria locale, la sede centrale dell'AICS di Roma dovrà essere tempestivamente informata a riguardo.

In fase di stipula ed esecuzione del contratto, l'art. 2, comma 6, del Regolamento prevede che, di regola, qualora non venga evidenziata dalle parti la normativa di riferimento all'interno del contratto, la legge applicabile sia determinata secondo le norme di diritto internazionale privato.

Pertanto, solitamente si applicano le disposizioni di diritto civile del paese dove si svolge la prestazione; la scelta della normativa da applicare ed il foro competente per le controversie sono stabiliti in base alle norme di diritto internazionale privato e definiti in sede di contratto. È rimesso alla discrezionalità della Sede, dopo averne accertato in via preliminare l'ammissibilità anche avvalendosi di adeguata assistenza legale in loco, l'opportunità di applicare il diritto italiano (*optio legis*) e/o di stabilire come foro competente quello di Roma (con deroga pattizia alla giurisdizione locale). Tale decisione dovrà essere opportunamente motivata.

11. ANALISI COMPARATIVA CON LE PRAG

Come già premesso, l'art. 21, comma 1, del Regolamento MAECI dispone che *“Per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera è stazione appaltante, si applica la versione più aggiornata delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide)”*.

Come precisato al comma 3, anche nel caso si applichino le PRAG, restano fermi gli articoli 4, 5, 6 e 8 nonché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 del Regolamento MAECI, ovvero viene mantenuto l'obbligo di:

- nominare un RUP che sarà individuato all'interno della determina a contrarre (cfr. paragrafo. 5);
- applicare l'art. 42 del Codice dei contratti pubblici nei casi di conflitti d'interesse;
- applicare l'art. 19 del Codice dei contratti pubblici nei contratti di sponsorizzazione con annessa clausola di recesso per ragioni di politica estera;
- applicare, ai fini del calcolo del valore dell'appalto, il tasso di cambio in vigore alla data del primo atto di gara (determina a contrarre), risultante dal sito istituzionale della Banca d'Italia;
- pubblicare bandi ed avvisi di gara sul sito della sede estera e sul sito istituzionale dell'AICS nonché su G.U.U.E. in caso di contratti dal valore superiore alle soglie comunitarie (cfr. paragrafo 7);
- redigere tutta la documentazione di gara nella lingua ufficiale del luogo ove la procedura viene avviata o nella lingua veicolare;
- acquisire sempre il CIG e riportarlo nei documenti ufficiali delle procedure (cfr. paragrafo 6).

Restano, inoltre ed in ogni caso, fermi i principi fondamentali previsti dall'UE e dal Codice dei contratti pubblici, come ribadito dall'art. 1, comma 1 del Regolamento MAECI.

Si sottolinea che l'applicazione delle PRAG è prevista solo nel caso in cui una Sede estera dell'AICS si identifichi con la stazione appaltante e non nei casi dei contratti di cui all'art. 22 del Regolamento MAECI, ove la stazione appaltante è un terzo, ovvero un'autorità di un Paese Partner, beneficiario di doni o crediti di aiuto, nell'ambito dei quali siano state programmate procedure di appalto o di acquisto.

In quest'ultimo caso, infatti, occorrerà far riferimento agli Accordi internazionali sottoscritti fra il MAECI e le autorità dei paesi partner. Tali Accordi regolano l'attuazione di attività definite all'interno degli interventi di cooperazione e possono prevedere anche l'applicazione dell'ordinamento locale sia in fase di scelta del contraente sia in fase di stipula ed esecuzione del contratto.

Nell'ambito delle attività negoziali necessarie a garantire il corretto funzionamento e la continua operatività di una sede, le Sedi estere dell'AICS rivestono, sempre e di default, lo status di stazione appaltante e si atterranno alle disposizioni previste dal Regolamento MAECI e dalle direttive europee (recepite integralmente dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento stesso). Nonostante il comma 2 dell'art. 21 del Regolamento MAECI lasci la facoltà alla sede centrale dell'AICS di *“disporre che le proprie sedi all'estero applichino la Practical Guide, anche ai contratti stipulati per il*

funzionamento”, tale sede centrale non ritiene opportuno applicare le PRAG ai predetti contratti, poiché queste, seppure redatte dalla Commissione Europea, costituiscono delle istruzioni operative e non fonte di diritto e, in situazioni pratiche di dubbia interpretazione, potrebbe risultare complicato rinvenire testi normativi o giurisprudenziali atti ad interpretare i singoli casi.

Per tutto ciò che non viene espressamente indicato nelle presenti linee guida, restano sempre e comunque ferme le disposizioni della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e del Regolamento MAECI, oppure (ove previsto) delle PRAG. Il Codice dei Contratti pubblici e s.m.i., essendo vigente su territorio nazionale, non è strettamente applicabile ai contratti stipulati in sede estera, eccetto i casi cui il Regolamento vi rinvia espressamente, tuttavia può essere assunto come testo interpretativo in situazioni controverse. In caso di antinomia fra le disposizioni applicabili è opportuno attenersi, in via cautelativa, alla norma più garantista, ovvero a quella più rigorosa, che tuteli maggiormente la stazione appaltante.

ALLEGATO 1

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SOGLIE E PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER CONTRATTI INERENTI IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI (IN APPLICAZIONE DEL DECRETO MAECI N. 192 DEL 02/11/2017 E DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE)

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	SOGLIA	PROCEDURA DI SCELTA
LAVORI	> = 1.000.000	PROCEDURA DI GARA APERTA (art. 27 della Direttiva 2014/24/UE) ed altre procedure previste residualmente in casi particolari quali: PROCEDURA RISTRETTA (art. 28 della Direttiva 2014/24/UE), PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 29 della Direttiva 2014/24/UE), DIALOGO COMPETITIVO (art. 30 della Direttiva 2014/24/UE), PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE PREVENTIVA (art. 32 della Direttiva 2014/24/UE).
SERVIZI E FORNITURE	> = 214.000	PROCEDURA DI GARA APERTA (art. 27 della Direttiva 2014/24/UE) ed altre procedure previste residualmente in casi particolari quali: PROCEDURA RISTRETTA (art. 28 della Direttiva 2014/24/UE), PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 29 della Direttiva 2014/24/UE), DIALOGO COMPETITIVO (art. 30 della Direttiva 2014/24/UE), PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE PREVENTIVA (art. 32 della Direttiva 2014/24/UE).
SERVIZI SPECIALI	> = 750.000	PROCEDURA DI GARA APERTA (art. 27 della Direttiva 2014/24/UE) ed altre procedure previste residualmente in casi particolari quali: PROCEDURA RISTRETTA (art. 28 della Direttiva 2014/24/UE), PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 29 della Direttiva 2014/24/UE), DIALOGO COMPETITIVO (art. 30 della Direttiva 2014/24/UE), PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE PREVENTIVA (art. 32 della Direttiva 2014/24/UE).
LAVORI	< 1.000.000	PROCEDURA NEGOZIATA (CON UN MINIMO DI N. 5 INVITI)
SERVIZI E FORNITURE	< 214.000	PROCEDURA NEGOZIATA (CON UN MINIMO DI N. 5 INVITI)
SERVIZI SPECIALI	< 750.000	PROCEDURA NEGOZIATA (CON UN MINIMO DI N. 5 INVITI)
LAVORI	< 40.000	AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI E FORNITURE	< 40.000	AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI SPECIALI	< 40.000	AFFIDAMENTO DIRETTO
	SOGLIA	PUBBLICAZIONE
LAVORI	> = 5.350.000	PROFILO DEL COMMITTENTE + G.U.U.E. + GAZZETTA LOCALE O MISURA EQUIVALENTE
SERVIZI E FORNITURE	> = 214.000	PROFILO DEL COMMITTENTE + G.U.U.E. + GAZZETTA LOCALE O MISURA EQUIVALENTE
SERVIZI SPECIALI	> = 750.000	PROFILO DEL COMMITTENTE + G.U.U.E. + GAZZETTA LOCALE O MISURA EQUIVALENTE
	SOGLIA	PUBBLICAZIONE
LAVORI	> = 1.000.000 < 5.350.000	PROFILO DEL COMMITTENTE + GAZZETTA LOCALE O MISURA EQUIVALENTE
	SOGLIA	PUBBLICAZIONE
LAVORI	< 1.000.000	PROFILO DEL COMMITTENTE
SERVIZI E FORNITURE	< 214.000	PROFILO DEL COMMITTENTE
SERVIZI SPECIALI	< 750.000	PROFILO DEL COMMITTENTE
	SOGLIA	
LAVORI SERVIZI FORNITURE	< 40.000	PROFILO DEL COMMITTENTE

ALLEGATO 2

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SOGLIE E PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER CONTRATTI DERIVANTI DA INIZIATIVE O INTERVENTI DI COOPERAZIONE NEL CASO IN CUI LA STAZIONE APPALTANTE COINCIDA CON LA SEDE ESTERA (IN APPLICAZIONE DEL PROCUREMENT AND GRANTS FOR EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTIONS – A PRACTICAL GUIDE “PRAG”)

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	SOGLIA	PROCEDURA DI SCELTA (art.2.6 delle PRAG)
LAVORI	> = 5.000.000	PROCEDURA DI GARA INTERNAZIONALE APERTA o, in via residuale, PROCEDURA RISTRETTA
SERVIZI E FORNITURE	> = 300.000	PROCEDURA DI GARA INTERNAZIONALE APERTA o, in via residuale, PROCEDURA RISTRETTA
LAVORI	> = 300.000 < 5.000.000	PROCEDURA LOCALE APERTA
FORNITURE	> = 100.000 < 300.000	PROCEDURA LOCALE APERTA
SERVIZI E LAVORI	> = 20.000 < 300.000	PROCEDURA SEMPLIFICATA (ovvero Negoziata)
FORNITURE	> = 20.000 < 100.000	PROCEDURA SEMPLIFICATA (ovvero Negoziata)
LAVORI	< 20.000	AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI E FORNITURE	< 20.000	AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI SPECIALI	< 20.000	AFFIDAMENTO DIRETTO
PROCEDURE	PUBBLICAZIONE	
PROCEDURA INTERNAZIONALE APERTA o RISTRETTA	AVVISO DI PREINFORMAZIONE (OBBLIGATORIO) E BANDO DI GARA PUBBLICATI ENTRAMBI SU G.U.U.E., SITO WEB EUROPEAID ED ADEGUATO MEZZO DI COMUNICAZIONE LOCALE + PUBBLICAZIONE SU PROFILO DEL COMMITTENTE	
PROCEDURA LOCALE APERTA	GAZZETTA UFFICIALE LOCALE (O ALTRO MEZZO DI COMUNICAZIONE EQUIVALENTE) + SITO WEB EUROPEAID + PROFILO DEL COMMITTENTE	
PROCEDURA SEMPLIFICATA (NEGOZIATA)	PROFILO DEL COMMITTENTE (NON SONO SPECIFICATI ALTRI ADEMPIMENTI)	
AFFIDAMENTO DIRETTO	PROFILO DEL COMMITTENTE	